

Trapani, 26 gennaio 2017

Prot. n. 149586/E

Al Sindaco del Comune di Trapani  
Dott. Vito Damiano

Al Responsabile Unico del Procedimento  
P.E. Andrea Oddo

All'U.R.E.G.A. Sez. di Trapani

Trapani

**Oggetto: Lavori di costruzione di edifici cimiteriali nella zona dei campi di inumazione – 1° stralcio”. Importo complessivo €1.368.227,28. CUP 197H15000820004 – CIG 6913689CA3.-**

Con riferimento alla procedura di cui al bando di gara in oggetto, su segnalazione di nostre imprese associate, nonché di Associazioni ANCE di altre province, si rilevano delle anomalie sul criterio di assegnazione dei punteggi per la parte tecnico-qualitativa, come di seguito evidenziato.

Codesta Stazione Appaltante nello stabilire la **“DESCRIZIONE DEI CRITERI e dei PARAMETRI E SUB ELEMENTI”** a pag. 5 del Bando di Gara, sembra aver spostato arbitrariamente, l’attenzione dal miglior rapporto qualità/prezzo del prodotto, quindi del lavoro-opera, ai requisiti-caratteristiche delle imprese partecipanti, alterando così il principio della libera concorrenza, e travisando la ratio del dettato normativo contenuto nell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n.2/2016.

Si rileva che, come riportato a pag. 5 punto IV.2.1 del Bando viene attribuito il punteggio più elevato (40) all’offerente che dimostra di avere svolto **“un numero massimo di due opere significative della propria qualità e competenza a realizzare l’opera in appalto sotto il profilo tecnico, scelte tra quelle ritenute affini a quelle oggetto dell’appalto”** con privilegio per quelli identici o della stessa tipologia.

Si vuole evidenziare come in tale requisito non può caratterizzarsi una valutazione con effetti migliorativi rispetto all’opera da realizzarsi quale quella in oggetto, che trattasi di edificio, ancorché funerario, costituito da lavori edili.

Si ricorda, entrando ora nel merito della normativa, che al riguardo l’art. 95 del Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016) prevede che:

“1. I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell’offerta. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l’efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione

delle offerte. Le stazioni appaltanti verificano l'accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.

2. .... le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata **sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo**, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96.

Le linee guida ANAC n. 2/2016, ribadiscono, tra l'altro, tale concetto confermando che: *"...in generale, le stazioni appaltanti devono individuare criteri di valutazione concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante.*

*I citati criteri devono, pertanto, consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell'offerta, scongiurando situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando l'applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo. In altri termini, non dovrebbero essere oggetto di valutazione i requisiti di partecipazione che, per definizione, sono posseduti da tutti i concorrenti, o le condizioni minime — incluso il prezzo — con cui i lavori, servizi o forniture devono essere realizzati; si dovrebbe attribuire un punteggio positivo solo a miglioramenti effettivi rispetto a quanto previsto a base di gara".*

**Facendo quindi sempre riferimento a criteri di valutazione oggettivi e connessi all'oggetto dell'appalto e concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e non a caratteristiche-requisiti delle imprese concorrenti** come sembra aver fatto la Codesta Amministrazione.

Vale la pena ricordare che è principio consolidato che le Stazioni appaltanti devono in generale sempre cercare di favorire e non restringere il numero delle imprese partecipanti – nei bandi le clausole più restrittive devono essere opportune ed in ogni caso deve essere assicurata la massima partecipazione possibile - che nel caso de quo, con la presenza di dette clausole, non viene garantita.

Si prega pertanto di voler congruamente rettificare il Bando e il relativo Disciplinare di gara nella parte rilevata.

Si rappresenta, che ove Codesta Amministrazione non intendesse accogliere le superiori richieste, con riscontro entro 7 giorni dalla data di ricezione della presente, la scrivente associazione provvederà ad intraprendere ogni ulteriore azione sulla legittimità della procedura di affidamento dell'appalto.

In attesa di Vs. riscontro, porgiamo distinti saluti.

IL SEGRETARIO \*  
(Salvatore Franco)

\* Originale firmato presso i nostri uffici